

IMPOSTE SUL REDDITO

Società semplice IAP anche se lo IAP non ha la rappresentanza

di Luigi Scappini

OneDay Master

Disciplina civilistica e imposte sui redditi nel settore vitivinicolo

Scopri di più

La **CGT di I grado di Verona**, con la recente **sentenza n. 247/I** del 26 giugno **2025**, è tornata ad affrontare i requisiti che devono sussistere in capo alle **società agricole di persone** per assumere la qualifica di **società agricole IAP** in forza della presenza di un socio qualificante nella compagine societaria.

Punto di partenza è la definizione di **società agricola** come introdotta dall'[art. 2, D.Lgs. n. 99/2004](#), ai sensi del quale si **considera tale la società che ha quale oggetto sociale l'esercizio delle attività agricole**, di cui all'[art. 2135, c.c.](#), e che nella ragione o denominazione sociale contiene il **riferimento alle società agricole**.

Tali soggetti vengono **equiparati all'imprenditore agricolo**; tuttavia, possono, altresì, al rispetto di ulteriori requisiti definiti dall'[art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004](#), essere **considerati** alla stregua degli **IAP** (imprenditori agricoli professionali) e, **conseguentemente**, come stabilito dal [comma 4, dell'art. 2, D.Lgs. n. 99/2004](#) «*sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto*», tra cui, ovviamente anche la c.d. **piccola proprietà contadina**.

Ai fini dell'equiparazione allo IAP, il [comma 3](#) richiamato differenzia a seconda che la **società sia costituita nella forma di società di persone o di capitali**.

Fermo restando la **presenza** nella società di un **soggetto IAP qualificante**, nel caso delle **società di persone** è necessario che egli sia **socio** (per le **S.a.s.** la qualifica si riferisce ai soci **accomandatari**), mentre per le **società di capitali** e per le cooperative, deve rivestire la qualifica di **amministratore** (nonché di socio limitatamente alle cooperative).

L'[art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 99/2004](#), ha aggiunto, inoltre, che **la qualifica può essere apportata da parte dell'amministratore a una sola società**.

Ed è proprio su questo aspetto che, in passato, si è andato a **creare un contenzioso in quanto**

l'INPS, con la [circolare n. 48/2006](#) aveva affermato che «l'articolo 1, comma 3 bis, del decreto novellato, stabilisce che ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP a una sola società. Tale limitazione deve intendersi riferita non solo alle società di capitali e alle società cooperative, ma **anche alle società di persone** nei casi in cui il socio IAP che **attribuisce la qualifica sia anche amministratore**».

La diatriba, giunta in Cassazione, è stata affrontata dai Supremi Giudici nell'[ordinanza n. 6172/2025](#), in cui si afferma che «**Le agevolazioni tributarie** previste dal D.Lgs. n. 99/2004 per l'imprenditore agricolo professionale (IAP) **si estendono alle società agricole** a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad **oggetto esclusivo l'esercizio delle attività** di cui all'art. 2135 c.c., **almeno uno dei soci** (nel caso di società di persone), **almeno un amministratore** (nel caso di società di capitali), e almeno un **amministratore che sia anche socio** (nel caso di cooperative) **possiedano la qualifica di IAP**. Conseguentemente, la limitazione dell'art. 1, comma 3-bis del decreto cit., secondo cui la qualificazione di IAP può essere **apportata dall'amministratore ad una sola società**, integrando una deroga al principio generale che importa la rilevanza delle attività dell'amministratore ai fini del conseguimento (e della stessa conservazione) della qualifica di imprenditore agricolo professionale, deroga volta a contrastare il fenomeno abusivo del c.d. IAP "itinerante" (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo **alle società di capitali e non anche alle società di persone**, rispetto alle quali la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è **idonea ad arginare tale abuso**».

Il tema trattato dalla di **CGT di I grado Verona**, tuttavia, verte su un altro aspetto, ovvero la **qualifica** che deve avere il **socio** della società semplice; infatti, l'Agenzia delle Entrate **contestava** il fatto che il socio IAP **non** aveva la **rappresentanza** legale della società.

I giudici veronesi, dopo aver analizzato la **normativa di riferimento** e richiamato alcuni arresti giurisprudenziali tra cui la [sentenza n. 8430/2020](#) in cui viene affermato che «*nelle società di persone la finalità antielusiva non è "perseguibile dal momento che la relativa disciplina prevede che la persona fisica IAP acquisisca la qualifica di socio responsabile personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali ... in particolare, con riguardo alle società semplici, l'art. 2267 c.c., prevede, in via sussidiaria, che 'per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci*», concludono affermando che per le **società di persone** l'agevolazione c.d. **piccola proprietà contadina, compete a condizione** che **uno dei soci** abbia la qualifica di **IAP** e sia **responsabile solidalmente e illimitatamente** per le obbligazioni sociali.

I giudici evidenziano come l'azionare quanto previsto dall'[art. 2261, c.c.](#), con cui è ammesso che alcuni soci, pur avendone il diritto, **si astengano dall'amministrare e affidino la gestione della società ad altro socio**, permette il mantenimento del diritto di ricevere da chi amministra tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali, compreso il **rendiconto analitico della gestione**.

Inoltre, sempre a **parere dei giudici veronesi**, elemento dirimente nel caso di specie è che «la



*circostanza dell'aver affidato a un solo socio l'amministrazione della società **non esime gli altri soci dalla loro responsabilità solidale** nei confronti della società, vincolo posto ex lege e che non richiede il concreto compimento di atti di gestione sociale, fatti salvi, come detto, patti contrari (con i limiti stabiliti dall'art. 2267 c.c.)».*